

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

25.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TRUZZI

	PAG.		PAG.
INDICE			
Sostituzioni:		MENGOZZI	260
PRESIDENTE	254	MICELI	255
Sull'ordine dei lavori:		MUSSA IVALDI VERCELLI	255
PRESIDENTE	254	PREARO	259
MARRAS	254	SALVATORE	261, 263
MENGOZZI	254	SANGALLI	259
Disegno di legge (Seguito della discussione):		SPONZIELLO	257
Abrogazione dell'articolo 1 della legge		STELLA	260
28 gennaio 1970, n. 17, recante dispo-		TORTORA, <i>Sottosegretario di Stato per</i>	
sizioni integrative della legge 2 agosto		<i>l'agricoltura e le foreste</i>	263
1967, n. 799, sull'esercizio della caccia		TRAVERSA	260
e modifica dell'articolo 2 della predetta			
legge 2 agosto 1967, n. 799 (<i>Approvato</i>			
<i>dalla VIII Commissione permanente</i>			
<i>del Senato</i>) (3213)	254		
PRESIDENTE 254, 255, 256, 257, 258, 259, 262, 263			
AVERARDI	260	Votazione nominale:	
BERAGNOLI	257, 258	PRESIDENTE	263
BOFFARDI INES	261		
CAIATI	259	Disegno di legge (Seguito della discussione):	
CASSANDRO	257	Disciplina dell'attività sementiera (<i>Ap-</i>	
CESARONI	260	<i>provato dal Senato</i>) (2811)	264
COLLESELLI	258	PRESIDENTE	264, 268, 270
CRISTOFORI	261	GIANNINI	268
DELLA BRIOTTA	259	PREARO, <i>Relatore</i>	264
GIANNINI	255, 263		
LIZZERO	262		
MARRAS	257, 262, 263		

La seduta comincia alle 9,40.

PREARO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Per la seduta odierna i deputati Bo, Bonomi, De Leonardis, Esposto, Frasca, Gessi Nives, Reichlin, Scutari, Speranza, Vallengiani e Vetrone sono sostituiti rispettivamente dai deputati Bortot, Vaghi, Fornale, Pellizzari, Mussa Ivaldi Vercelli, Cesaroni, Beragnoli, Fregonese, Laforgia, Caiati e Boffardi Ines.

Sull'ordine dei lavori.

MENGOZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGOZZI. Signor Presidente, già in una recente riunione della Commissione io ho sollevato il problema di una rapida approvazione del provvedimento di legge sullo sviluppo della proprietà coltivatrice, licenziato in sede referente dalla nostra Commissione fin dal 15 giugno scorso.

Noi eravamo d'accordo, mi pare, di far sì che il disegno di legge numero 3329 e le proposte di legge abbinate fossero portati all'esame dell'Aula al più presto possibile; comunque era rimasto inteso per tutti che essi dovessero essere approvati prima delle ferie estive. Ora, avvicinandosi la chiusura della Camera non posso non esprimere la mia profonda preoccupazione per il fatto che la legge che prevede, tra l'altro, il finanziamento per il 1971-72 di pratiche già istruite ed in attesa di definizione da lungo tempo, rischia di non venire approvata nel tempo utile da noi previsto.

Pertanto chiedo formalmente, a nome del gruppo democratico-cristiano, che il disegno di legge numero 3329 e le proposte di legge abbinate vengano di nuovo assegnati urgentemente a questa Commissione in sede legislativa, in modo che ci sia possibile approvarli nei prossimi giorni in via definitiva. Naturalmente noi non abbiamo alcuna difficoltà che la legge venga discussa in Aula, ma purtroppo l'affollamento in Assemblea di leggi importanti ed urgenti di questi ultimi giorni lascia fortemente perplessi sulla possibilità di una sua tempestiva approvazione.

MARRAS. L'onorevole Mengozzi dovrebbe essere informato che la settimana scorsa il gruppo comunista fu consultato circa la possibilità di includere nell'ordine del giorno dei lavori in Aula, abbinandolo all'esame

dei cinque decreti anticongiunturali, anche l'esame del provvedimento per il rilancio della legge numero 590; ed il mio gruppo dichiarò in quella circostanza di essere disponibile. Chiedo comunque che la cosa sia esaminata nella conferenza dei capigruppo della Commissione, tenendo conto dei lavori della Camera in questa ultima o in queste ultime due settimane di luglio e delle difficoltà fatte presenti dal collega Mengozzi.

Come abbiamo già dichiarato per l'Aula, non ci opponiamo al trasferimento in sede legislativa dei provvedimenti richiamati.

PRESIDENTE. Alla fine della seduta, i rappresentanti dei gruppi sono invitati ad una riunione con l'ufficio di Presidenza della Commissione per esaminare il problema.

Seguito della discussione del disegno di legge: Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia e modifica dell'articolo 2 della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799 (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3213).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia e modifica dell'articolo 2 della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799 », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato.

Onorevoli colleghi, ricorderete che su questo disegno di legge si è già svolta la discussione sulle linee generali in Commissione, seguita dalla nomina di un Comitato ristretto che ha incontrato qualche difficoltà a formarsi.

Nella mattinata del 15 luglio in cui in Aula si votava per l'elezione di un giudice costituzionale, il Comitato, assente il gruppo comunista, si è riunito ed ha accolto all'unanimità dei presenti la proposta del relatore, che in questo caso è anche il Presidente della Commissione, di approvare questo disegno di legge, senza l'articolo 2.

Questo disegno di legge, come tutti i colleghi sanno, segue ad una campagna fatta contro la pratica della uccellazione che ha avuto forti ripercussioni all'interno e all'estero e, soprattutto, nella opinione pubblica.

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1971

In seguito ad una petizione di mezzo milione di firme, presentata ai presidenti delle due Camere, si è sollecitato il Governo a presentare questo disegno di legge.

Devo anche aggiungere che in una riunione tenuta dai Presidenti delle due Commissioni agricoltura della Camera e del Senato, presente il ministro dell'agricoltura, quattro mesi fa, esaminando il complesso dei lavori per una armonica collaborazione delle due Commissioni, sono stati elencati i provvedimenti che dovevano essere approvati dai due rami del Parlamento. In quell'occasione il Presidente della Commissione agricoltura del Senato, che aveva già approvato questo provvedimento, ha messo come condizione per una buona collaborazione l'approvazione da parte della Camera di questo disegno di legge, sul quale vi è, quindi, un accordo di cortesia reciproca, di collaborazione reciproca. Lavorando in collaborazione con il Presidente della Commissione senatoriale, si è fatto un quadro complessivo dei provvedimenti da approvare, e questo è uno di quelli che la Commissione del Senato prega la nostra Commissione di approvare rapidamente, specialmente per le ripercussioni che esso ha nel paese.

Anche per questi motivi, propongo che la Commissione approvi il provvedimento senza l'articolo 2, con l'intesa che Camera e Senato (e il Senato ha già preso una sua iniziativa in proposito) dovrebbero nominare una Commissione mista di deputati e senatori, che preparino una legge-quadro per disciplinare l'intera questione della caccia. Sulla base di questa legge-quadro le regioni potranno a loro volta legiferare, mantenendo fermi alcuni orientamenti che per forza di cose debbono rimanere unitari, come il calendario venatorio.

Il Comitato ristretto ha approvato la mia proposta, che ripropongo ora alla Commissione, che cerca di conciliare le istanze che vengono da tutte le parti con gli interessi degli agricoltori da un lato e dei cacciatori dall'altro, ed infine della sopravvivenza della selvaggina, elemento base perché lo sport venatorio possa continuare ad esercitarsi.

In questo senso, come ho già detto, il Comitato ristretto ha appoggiato la proposta da me fatta, tendente ad approvare questo provvedimento, con l'accordo che si formerà, subito dopo le vacanze estive, questa Commissione mista di deputati e senatori per preparare una legge-quadro; e in quell'occasione si potrà anche controllare la voce secondo la

quale in qualche paese della Comunità europea si pratica l'uccellazione, dopo di che si potrà armonizzare la nuova normativa a quella in vigore negli altri paesi comunitari.

MICELI. E allora, che legge facciamo?

PRESIDENTE. La mia proposta è abbastanza chiara: tenendo conto del fatto che esiste tutta una serie di problemi riguardanti la caccia e dell'esigenza di un adeguamento della nostra legislazione a quella dei paesi comunitari, che non bisogna dimenticare i danni all'agricoltura e i calendari venatori e dato che il provvedimento in esame ci viene raccomandato dal Presidente della Camera e la Commissione agricoltura del Senato ci chiede di approvarlo, il Comitato ristretto ha concordato con la mia proposta or ora illustrata.

Prego la Commissione di accettare questa proposta.

Tutto rimane impregiudicato: lo studio completo è demandato alla Commissione mista Camera e Senato.

Credo che sia interesse delle due Commissioni lavorare in armonia per la buona riuscita dei lavori legislativi.

MUSSA IVALDI VERCELLI. Sono d'accordo con la sua proposta, signor Presidente, per una sollecita approvazione di questo provvedimento, demandando le altre questioni ad uno studio più approfondito sul quale concordano anche le molte società di protezione della natura. Intanto, è necessario porre termine ad una situazione che non fa onore al nostro paese.

Vorrei fare appello alla coscienza degli onorevoli colleghi a non pensare che gli uccellatori votano e gli uccelli no. Dobbiamo riparare all'errore commesso lo scorso anno.

GIANNINI. Signor Presidente, nella seduta della Commissione agricoltura, in cui si svolse la discussione sulle linee generali su questo provvedimento, si decise di costituire un Comitato ristretto con il compito di approfondire tutta la materia anche per mezzo di riunioni di carattere conoscitivo alle quali invitare rappresentanti di organizzazioni ed enti vari con lo scopo di illustrare tutte le implicazioni di carattere sociale, economico e politico che il provvedimento presenta.

Ora, il Comitato ristretto avrebbe dovuto, secondo me, operare sulla base del pieno ri-

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1971

spetto della decisione della Commissione. Senonché esso è stato convocato per giovedì mattina, quando eravamo impegnati in Aula per una votazione di un certo rilievo. Ciò malgrado, i rappresentanti del gruppo comunista sono venuti nell'aula della Commissione per partecipare alla riunione del Comitato ristretto. La riunione non era neanche iniziata, e non c'era neppure un rappresentante di altri gruppi; così i deputati del gruppo comunista hanno lasciato una lettera al Presidente della Commissione, con la quale si precisava che erano stati designati altri due colleghi a far parte del Comitato. Noi infatti abbiamo dubbi sulla fondatezza della tesi allora prospettata, secondo cui del Comitato ristretto non possono fare parte deputati non membri della Commissione agricoltura, quando si sa per lunga prassi consolidata che nei comitati ristretti sono i gruppi che autonomamente designano i loro rappresentanti. Noi comunque abbiamo fatto in modo che nel Comitato ristretto ci fosse addirittura il capo del nostro gruppo, onorevole Marras.

La riunione del Comitato ristretto si è tenuta; ma a noi — deve consentirci di dirlo francamente, signor Presidente — il modo di lavorare di questo Comitato ristretto non è piaciuto nella maniera più assoluta. Il Comitato non ha tenuto conto del mandato della Commissione che — ci risulta — era stato concordato all'unanimità.

Signor Presidente, ella ci ha parlato poco fa di un accordo raggiunto col Presidente della Commissione agricoltura del Senato. In linea di principio non si può che essere d'accordo sul fatto che intercorrano intese fra le presidenze delle due Commissioni, per giungere più speditamente all'esame e alla approvazione dei provvedimenti che riguardano la agricoltura; però bisogna dire che queste intese tra Presidenti non possono essere impegnative per le Commissioni. C'è una responsabilità autonoma, propria della nostra Commissione che naturalmente non può essere messa in forse dalle decisioni dei Presidenti delle due Commissioni, i quali possono decidere sull'*iter* e non sul merito dei provvedimenti. E caso mai dovessimo arrivare, nel corso di questa seduta, alla discussione del provvedimento al nostro esame, noi interverremo e chiariremo la nostra posizione. Sotto questo punto di vista non abbiamo difficoltà, anche perché al Senato il nostro gruppo ha assunto una precisa posizione in merito. Nella discussione generale abbiamo detto che

esiste un problema politico fondamentale che tocca la competenza su tutta la materia della caccia, che per noi spetta alle regioni.

Ma noi abbiamo anche fatto una proposta: di definire il problema dell'uccellazione nell'ambito di una legge-quadro sulla caccia, che affronti tutta la questione tenendo conto dell'esistenza delle regioni e dei loro poteri legislativi. Ora, perché tenere per buona una decisione del Comitato ristretto che cancella la volontà della Commissione? Potremmo affrontare la legge-quadro dopo le ferie e intanto dare incarico al Comitato ristretto di procedere ad un esame approfondito della questione.

La nostra proposta è quindi di rispettare la precedente decisione della Commissione, di ridare mandato al Comitato ristretto di approfondire tutta la questione; ed in via subordinata — signor Presidente — di rinviare la soluzione del problema dell'uccellazione ad una legge-quadro, per la quale noi ci impegnamo seriamente a dare il massimo appoggio, alla ripresa dei lavori parlamentari il prossimo autunno.

PRESIDENTE. L'onorevole Giannini ha sollevato una questione procedurale alla quale ritengo di dare subito una risposta, per la chiarezza del nostro dibattito. Nel corso della discussione sulle linee generali intervenuta su questo provvedimento era stata sollevata tutta una serie di problemi riguardanti la caccia. In base a questa discussione fu deciso di nominare un Comitato ristretto, il quale aveva davanti a sé queste alternative: o condurre subito uno studio di carattere generale su tutto il problema della caccia, al di là quindi dei confini posti dal provvedimento in esame, oppure condurre questo studio insieme con il Senato stralciando però subito il disegno di legge che è all'ordine del giorno. Non c'è dubbio che il problema andrà affrontato nella sua globalità, tenendo conto anche della legislazione degli altri paesi del MEC, per consentire al Governo di presentare un disegno di legge-quadro su tutta la materia. Proprio perché si tratta di un lavoro complesso, ci impegnamo a condurlo insieme con il Senato. Ciò però non ci impedisce di esaminare subito il problema dell'uccellazione. Onorevole Giannini, nel pieno rispetto del mandato che la Commissione ha affidato al Comitato, è stata fatta questa proposta.

Debbo fare un'osservazione: noi abroghiamo, con questa « leggina », una « leggina » che non è mai stata applicata.

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1971

BERAGNOLI. Non è vero.

PRESIDENTE. La legge n. 17 del 1970 prevedeva la formazione di una commissione che avrebbe dovuto autorizzare un certo numero di comprensori. La commissione non è stata formata; se esistono oggi persone che praticano l'uccellazione, lo fanno contro la legge.

Nella legge da noi approvata è scritto che si doveva formare una commissione che avrebbe dovuto autorizzare il numero e la qualità...

BERAGNOLI. Non c'è scritto.

PRESIDENTE. La legge dice: « Gli ap-
postamenti fissi e le zone di cui al comma
precedente vengono iscritti, secondo le moda-
lità stabilite con apposito regolamento mini-
steriale, in un elenco approvato da una com-
missione nominata dal Ministro per l'agri-
cultura e le foreste »...

Né la commissione né il regolamento sono esistiti per cui a rigore di logica quella legge è rimasta inattuata. Gli uccellatori si lamentano perché noi facciamo cessare un'attività. Quale attività? Essa non è mai stata autorizzata. Noi, in questo momento, non facciamo altro che interrompere un *iter* non ancora iniziato di una legge che è stata approvata, ma non attuata.

Su questo problema, c'è un certo orientamento dell'opinione pubblica che noi possiamo anche non condividere, ma che non possiamo disattendere e che non riguarda solamente l'Italia, ma anche l'estero e che peserà sulla decisione che la Commissione prenderà.

Lasciando tutto impregiudicato, demandando ad una apposita commissione di esaminare tutta la materia della caccia (e se risulterà che gli altri paesi del Mercato comune praticano un qualche tipo di uccellazione, anche noi dovremmo avere il diritto di ripristinarla), prego la Commissione, prima di decidere, di prendere in considerazione le ripercussioni che un eventuale voto negativo avrà.

Il Comitato, nonostante l'assenza dei rappresentanti del gruppo comunista, ha discusso, proprio alla luce del mandato ricevuto, di tutte le altre esigenze qui prospettate e ha deciso di demandare a una commissione mista, Camera e Senato, la definizione di un quadro completo del problema della caccia.

MARRAS. Per dissipare eventuali dubbi devo precisare che la nostra mancata partecipazione al Comitato ristretto non vuole significare una presa di posizione. Tuttavia i fatti si sono svolti in modo tale da poter persino avanzare qualche dubbio sulla validità della riunione del Comitato ristretto, perché i due rappresentanti designati dal gruppo comunista in effetti vennero alla riunione puntualmente; si trattennero in questa sala senza che altri colleghi si presentassero, ed ebbero anche la sensazione che la riunione del Comitato ristretto, in quelle condizioni, non si sarebbe svolta. Noi comunque ce ne andammo lasciando detto che eravamo disponibili per la riunione. Ed almeno io non sono più stato ricercato, anche se era facile reperirci in quanto eravamo in Aula. Non comprendo come il Comitato ristretto possa riunirsi senza la garanzia della partecipazione di tutti i suoi componenti: dico con rammarico, tanto più che eravamo disponibili.

PRESIDENTE. Quando sono giunto in Commissione, sono stato informato che sia lei, onorevole Marras, sia l'onorevole Beragnoli, eravate venuti e ve ne eravate già andati.

CASSANDRO. A proposito di questa riunione di Comitato ristretto devo precisare che la mattina della riunione, mi sono puntualmente presentato alle 10,30, allontanandomi poi per le votazioni in Aula. Tornai alle 12 senza sapere che il Comitato aveva già ultimato i suoi lavori ed assunto un certo atteggiamento. È chiaro che avrei voluto partecipare a questi lavori.

MARRAS. Oltreiché ristretto è stato un comitato semiclandestino!

PRESIDENTE. Non è stato affatto clandestino. Il Governo era qui e la riunione non è mai stata sospesa.

SPONZIELLO. Non voglio dire che il Comitato abbia tenuto una riunione clandestina, e anzi mi prendo la mia parte di responsabilità se non ho partecipato alla riunione. Spero però che la Commissione mi dia atto che la coincidenza della convocazione del Comitato con una importante votazione in Aula per appello nominale poteva anche legittimare la supposizione che la riunione del Comitato ristretto, in quelle condizioni, non avrebbe avuto luogo. Questo per chiarire che,

oltre ai rappresentanti del gruppo comunista, nemmeno io ho partecipato alla riunione.

Intanto dobbiamo prendere atto di una cosa: che stiamo decidendo di questa legge sotto la pressione psicologica della stampa, che attacca pesantemente coloro che, pur non essendo ancora entrati nel merito del provvedimento, hanno espresso perplessità su di esso.

PRESIDENTE. Onorevole Sponziello, noi abbiamo fatto quello che ritenevamo giusto, senza tener conto delle polemiche. Intanto qui si discute di tutto meno che del disegno di legge e della proposta del Comitato ristretto.

BERAGNOLI. Desidererei un chiarimento. Per prassi, quando si nomina un Comitato ristretto, il Presidente, dopo la designazione dei gruppi, ne informa coloro che sono chiamati a farne parte. Desidererei sapere se ella ha provveduto ad informare il sottoscritto che era chiamato a far parte del Comitato ristretto, perché debbo dirle che fino a questo momento non ho ricevuto alcuna lettera di comunicazione da parte del Presidente della Commissione. Anche quella mattina mi sono presentato alla riunione, pur non avendo ricevuto comunicazioni in merito, ma sapendo che ero stato designato dal mio gruppo. La mia designazione era avvenuta perché il giorno prima in questa sede, in via amichevole lei aveva sostenuto la tesi che, non essendo io membro della Commissione agricoltura, non potevo far parte del Comitato ristretto; al che il mio gruppo interessò la Presidenza della Camera per chiarire in via regolamentare la questione.

PRESIDENTE. Le rispondo subito. Dopo la nomina del Comitato ristretto, ho mandato a tutti i nominati la comunicazione. Poi si è detto che il suo gruppo intendeva nominare anche lei: il suo nome è stato proposto dopo, come variante.

BERAGNOLI. Entrando nel merito del provvedimento in esame, desidero ristabilire la verità dei fatti, per tutti i colleghi che non ricordassero bene la legge che la Commissione ha a suo tempo approvato. Secondo la stessa, gli appostamenti fissi o temporanei per l'uccellazione sono autorizzati a norma della legge generale sulla caccia. Gli organi predisposti dalla commissione provinciale per la caccia devono solo preparare gli elen-

chi di questi appostamenti (legge 28 gennaio 1970, n. 17). La commissione ed il regolamento non devono autorizzare proprio niente, ed è forse questa una delle ragioni che hanno consigliato il ministro dell'agricoltura a non farne di nulla della commissione e del regolamento stesso.

Ella ha detto, signor Presidente, che la legge è inoperante. Non è vero, perché in tutte le province della Lombardia, dell'Emilia, della Toscana e del Veneto è applicata, e l'uccellazione è prevista in tutti i calendari venatori fin qui emanati nei limiti della legge citata, come è anche vero che le numerose contravvenzioni arbitrariamente fatte dagli agenti della « Protezione animali » sono seguite da sentenze assolutorie di tutti i pretori, nelle quali si fa carico all'autorità di non aver emanato il regolamento e nominato la Commissione previsti dalla legge n. 17 del 1970, e si afferma che il cittadino al quale la legge dà un diritto, non può essere privato del diritto stesso a causa dell'inerzia della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda la proposta del Comitato ristretto nessuno di noi è contrario affinché Camera e Senato studino il problema della caccia in generale per fissare quei principi generali di cui parla la Costituzione in modo che le regioni possano, come è loro diritto costituzionale, fare leggi in materia di caccia, di pesca e così via.

Signor Presidente, si è già avuto un precedente che ho ricordato nel mio intervento in sede di discussione generale: nel 1967, quando fu fatta la legge sulla caccia, il Senato decise, approvando un ordine del giorno, di affidare ad una commissione l'esame di tutti i vari problemi collaterali e dell'uccellazione. Quella commissione non si è mai riunita. Non vorrei che questo Comitato seguisse la stessa sorte.

Se si tratta di studiare tutta la materia, non capisco perché si debba oggi usurpare il potere delle regioni.

MUSSA IVALDI VERCELLI. Non c'è alcuna usurpazione del potere delle Regioni, perché la tutela dell'ambiente è un problema che va affrontato su scala nazionale e internazionale.

COLLESELLI. Concordo con la sua relazione e le sue proposte, signor Presidente, soprattutto per quanto riguarda non solo l'opportunità, ma la giusta necessità che successivamente un comitato interparlamentare, d'ac-

cordo con la Commissione agricoltura del Senato — in questo caso la correttezza è reciproca — affronti organicamente il problema.

È vero che la Costituzione prevede che la materia della caccia e della pesca sia deferita integralmente alle Regioni, ma credo che esse non possano procedere ad un lavoro di studio comparato del diritto venatorio nell'ambito dei paesi della Comunità europea. Non è giusto che si attribuiscono al nostro paese colpe che in verità non ha.

Signor Presidente, lei ha giustamente parlato di passionalità, ma se si vuole riportare il tutto ad una razionale soluzione, ritengo opportuno uno studio organico per chiarire l'intero problema.

CAIATI. Devo purtroppo dichiarare che non concordo con le proposte del Presidente. Devo ricordare a me stesso che esiste agli atti una serie di dichiarazioni che hanno portato alla costituzione di quel Comitato ristretto che aveva uno scopo che non è stato affrontato e risolto nella breve durata di una settimana. Ciò vuol dire che torniamo alla discussione in Commissione con una proposta di soppressione dell'uccellazione senza avere in alcuna maniera approfondito tutta la problematica riguardante questo settore.

Esprimo, pertanto, la mia perplessità in ordine ad un rinvio *sine die*, qualora non legassimo tale rinvio al mantenimento dell'attuale situazione che viene sottoposta al nostro esame. Io avrei capito una proposta di rinvio senza pregiudicare il problema al nostro esame, il che avrebbe significato, da parte del Comitato, un impegno all'approfondimento: ma qui, vietare l'uccellazione e poi aspettare la formazione di un comitato interparlamentare (e noi sappiamo come funzionano questi comitati interparlamentari) significa non affrontare mai globalmente il problema. Se ci deve essere un rinvio, mi permetterei di fare due proposte. La prima è di ritornare al Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Onorevole Caiati, il Comitato è finito; la Commissione è investita in sede deliberante dell'esame del disegno di legge.

CAIATI. E allora devo dirle che anch'io potevo sperare di entrare nel Comitato perché non credo che ai colleghi dispiaccia avere qualche notizia, qualche informazione supplementare; ed io, se non altro per avere da anni la rappresentanza di una categoria, qualche cosa avrei potuto dire nel Comitato. Ma evidentemente non sono entrato a farne parte nel ri-

spetto di quel principio che escluderebbe dal Comitato coloro che non fanno parte della Commissione.

La seconda proposta deriva dal fatto che, in sostanza, la Commissione, allo stato delle cose, non è in possesso di tutte quelle informazioni che possono metterla in condizione di valutare l'opportunità di una soluzione piuttosto che di un'altra. Per quanto mi riguarda, ritengo che l'approvazione della proposta di legge sottolineerebbe negativamente all'estero la nostra posizione. Non facciamoci illusioni, perché fino ad ora abbiamo detto in tutti i congressi internazionali della caccia che volevamo una regolamentazione europea ed internazionale, e non ci siamo riusciti: figuriamoci se nel giro di pochi mesi, o anche di un anno, si possa riuscire ora a mettere d'accordo paesi che hanno tradizioni e necessità che vogliono senz'altro far valere!

SANGALLI. Concordo integralmente con le motivazioni espresse dal Presidente e relatore, che mi sembra rispecchino una verità obiettiva, al di là di ogni considerazione particolaristica.

DELLA BRIOTTA. Comprendo la perplessità di molti colleghi; però credo che il problema sia stato sufficientemente chiarito sotto tutti gli aspetti. Il problema è particolarmente sentito dalla pubblica opinione, ed è giusto che essa sia informata sull'atteggiamento di ciascuno di noi. Direi anzi che la votazione sulla proposta di rinvio dovrebbe svolgersi per appello nominale. Proprio in questo spirito sono d'accordo con le proposte del Presidente e relatore.

PREARO. Anch'io concordo con l'esposizione del Presidente e relatore e con le sue proposte che sono state valutate ed approvate in Comitato ristretto. Prendo la parola anche per dire al Presidente che sono d'accordo sulla proposta di dar vita ad una commissione di studio interparlamentare. Però devo osservare, come tecnico, che nell'esame di questo problema non è mai emersa una qualche dichiarazione di studiosi di rapporti tra uccelli e agricoltura. Qui la spinta simbiotica è enorme: tutti sanno l'importanza che gli uccelli hanno per l'agricoltura, ma occorrerebbe anche qualche dato preciso derivante da studi appropriati, e pertanto occorrerebbe approfondire il rapporto fra fauna avicola e coltivazioni consultando anche scienziati di entomologia ed ecologia.

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1971

CASSANDRO. Ci siamo fatti promotori di una proposta di legge contro l'uccellazione per cui la mia posizione è chiarissima anche se si dovesse arrivare all'appello nominale proposto dall'onorevole Della Briotta.

STELLA. Non mi pare che l'uccellazione si debba considerare un grave problema di Stato; alla mia regione ciò non interessa. Sono per l'approvazione della proposta così come è stata formulata dal Presidente.

AVERARDI. Siamo d'accordo con la proposta del Presidente. Desidero fare una osservazione ai colleghi comunisti: non sono riuscito, finora, a capire quale sia la posizione reale del gruppo comunista, anche perché abbiamo avuto la precisa sensazione che all'interno di tale gruppo, come anche più limitatamente è accaduto nel gruppo della democrazia cristiana, ci sia stata una divisione di opinioni che passano all'interno del gruppo del Senato e del gruppo della Camera.

I colleghi comunisti hanno parlato di questioni di procedura; si possono avere ulteriori delucidazioni in proposito?

MENGOZZI. È necessario esprimere un parere che tenga conto delle scelte alle quali ogni parlamentare si trova di fronte in queste circostanze. Ricordo che in occasione della precedente votazione sulla legge n. 17 del 1970, accolti con una certa perplessità il provvedimento allora presentato e poi approvato dalla Commissione. Mi pare che si debba sdrammatizzare il senso del voto di oggi: noi abroghiamo una legge che di fatto non è perfetta nella sua applicazione mancando la apposita Commissione che dovrebbe sorvegliare l'applicazione stessa e il regolamento di attuazione.

Il senso della proposta del Presidente mi sembra proprio questo: sgombrare il campo da ogni equivoco e al tempo stesso assumere un impegno a cui i presidenti delle due Commissioni agricoltura della Camera e del Senato devono dedicarsi personalmente. Questa proposta non deve avere nessuno scopo dilatorio e in un margine di tempo relativamente breve i due rami del Parlamento debbono essere messi di fronte a proposte precise che tengano conto delle legislazioni in materia vigenti negli altri paesi della Comunità europea.

TRAVERSA. Signor Presidente, concordo con quanto ella ha detto. Vorrei precisare, anche se la cosa può sembrare fuori argomento, che siamo noi coltivatori i padroni dei terreni

e non i cacciatori. Ella dovrebbe vedere in che stato sono ridotti certi terreni coltivati dove passano i cacciatori!

CESARONI. Il gruppo comunista sui problemi della caccia ha mantenuto un atteggiamento abbastanza chiaro e coerente. Basti vedere come ci siamo comportati nel 1967 quando si discusse una nuova legge in materia. Quando nel 1967, l'uccellazione fu consentita per altri tre anni, tutti fummo d'accordo: il problema in ogni caso doveva essere affrontato ed il compito della commissione di studio era quello di approfondire molte questioni. Il problema della tutela dell'ambiente e della selvaggina non si pone soltanto in relazione alla attività degli uccellatori ma anche in relazione alla attività delle riserve, dell'uso che si fa di determinati prodotti antiparassitari e ad una serie di altre cose. Noi fummo d'accordo che tale problema fosse affrontato organicamente.

È colpa dei comunisti se in quattro anni questa speciale commissione di studio non si è mai riunita? Essa fu insediata con un discorso inaugurale in cui si diceva che, a brevissima scadenza, in Italia vi sarebbe stata una regolamentazione di tutta la materia. Invece passati due anni, abbiamo affrontato il problema qui alla Camera in sede di Commissione agricoltura. Noi vogliamo ripristinare l'uccellazione ma con forti limitazioni.

Anche se è vero che in passato l'uccellazione si è svolta qualche volta in modo dannoso, ebbene con le leggi la si può regolamentare. Noi non vogliamo il ripristino dell'uccellazione senza alcuna limitazione, ma vogliamo porre limiti all'attività venatoria, anche per altri aspetti, tanto è vero che sono stati i comunisti a proporre che nelle riserve sia vietata ogni forma di caccia alla selvaggina migratoria. Quindi, dire che non abbiamo posizioni chiare in questo è dire cosa che non risponde a verità.

A me pare, accogliendo l'invito del Presidente e di altri colleghi, che bisogna sdrammatizzare la situazione, perché su questo sono d'accordo sia coloro che affrontano il problema dal punto di vista dei cacciatori sia, con eguale passione, dal punto di vista della difesa degli uccelli. A me pare che bisognerebbe ascoltare tutte le voci: quelle che esprimono le esigenze degli scienziati e quelle della natura, le cui leggi non devono essere sovverlite, al fine di poter arrivare ad una decisione meditata anche se non immediata. E questo sempre nell'ambito del rispetto delle prerogative delle Regioni; perché anche questo pro-

blema della regolamentazione della caccia non può essere visto soltanto dal punto di vista di una legge-quadro. In fondo, se la funzione legislativa in materia di caccia è stata demandata alle Regioni, ciò è perché ci si è resi conto della necessità di una regolamentazione regionale in questo campo, tenendo conto delle profonde differenze che esistono fra nord e sud in Italia.

Il fenomeno è vastissimo, ed investe coloro che per nobili motivi vorrebbero sospendere un'attività che altri invece vogliono continuare ad esercitare ed alla quale non può essere attribuita la responsabilità di aver provocato i danni alla natura che oggi tutti lamentano. Perché attribuire, come fa certa stampa straniera, e anche italiana, all'uccellazione i guasti che sono stati causati nell'equilibrio della natura, è cosa assurda che non trova rispondenza sul piano scientifico. Sul piano pratico, quindi, è necessario un approfondimento da parte di questa Commissione al fine di distinguere nettamente gli obiettivi della scienza dalla passione umana. Ho visto molti di questi appelli firmati da personalità di cultura e di scienza alle quali va tutto il mio rispetto; però ne ho visti anche di molte nobildonne e personalità alle quali il mio rispetto non va affatto, se si guarda a quello che fanno nelle riserve, il che fa pensare che il loro gesto, più che volto al rispetto della natura, abbia un carattere squisitamente polemico.

La proposta sulla quale insisto, signor Presidente, è questa: formiamo questo Comitato e facciamo in modo che possa riunirsi ancora prima della chiusura del Parlamento. Noi comunisti confermiamo l'impegno di affrontare subito la legge alla ripresa autunnale, inquadrandola però in una sistemazione più generale e nel rispetto delle prerogative delle Regioni. Ci sono due elementi che militano in favore di un rinvio dei lavori: 1) la necessità di un approfondimento; 2) il rispetto che dobbiamo avere per le prerogative delle Regioni. Non è possibile che in questo momento, in cui si stanno discutendo fra i presidenti delle Giunte regionali gli orientamenti che sono emersi dal primo periodo di attività dei nuovi organi regionali, noi approviamo questa legge che incide direttamente su una delle attività demandate specificatamente alle Regioni.

Quindi, anche personalmente, ritengo che la discussione debba essere rinviata ed il problema approfondito.

BOFFARDI INES. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Ho chiesto di partecipare a

questa riunione proprio per poter esprimere esplicitamente e chiaramente il mio pensiero, che concorda con il suggerimento dell'onorevole Della Briotta di arrivare anche ad un voto per appello nominale perché ciascuno assuma le sue responsabilità.

Io sono d'accordo con le proposte del Presidente. Al collega Cesaroni dirò che non appartengo alle nobildonne, ma sono una donna che ritiene di rappresentare qui la voce di milioni di donne che, pur non appartenendo alla nobiltà, sentono vivamente questo problema; e non in maniera passionale ma veramente perché risponde ad una esigenza che non è solo del nostro paese, dove è diffusissima questa opinione, ma anche di altri paesi. Io quindi voterò a favore della proposta del Presidente, e dirò ai colleghi che parlano di sdrammatizzare questa discussione che chi di noi è convinto che « allora » è stato legiferato in modo non giusto, non può oggi votare nello stesso modo.

CRISTOFORI. Sono perplesso circa le proposte fatte e sono favorevole a rinviare l'esame di questo provvedimento. Sulla questione non dobbiamo procedere per istinto, bensì dopo aver sentito gli uomini che su questo problema hanno approfondito le loro conoscenze scientifiche e professionali.

SALVATORE. Aderisco alla proposta fatta dal Presidente. Non posso fare a meno, però, in questo caso di rilevare che il partito comunista ha copiato pratiche che sono quasi sempre le peggiori. Come può sfuggire il fatto che se la norma non è abrogata nel tempo giusto essa diviene operante? Se rinviando, diamo mandato a centinaia di persone di continuare in una pratica che tutti quanti definiamo immorale.

Sono state portate davanti alla magistratura persone ritenute responsabili per pratiche di uccellazione, ma i processi si sono conclusi con sentenze di assoluzione per insufficienza di prove. La polemica è sorta immediatamente dopo: lo Stato ha mostrato di essere incapace di far rispettare e applicare la legge dello scorso anno. Non è questo forse il caso di affrontare il problema che è drammatico e che è riconosciuto tale in ogni ambiente e non solo in quelli culturali? Quando anche l'intellettualismo vuole farsi interprete delle esigenze del mondo del lavoro, allora, in quella sede voi date ascolto a certi tipi di denunce.

Certo l'uccellazione non è l'unica ragione della rottura degli equilibri che rende il no-

stro mondo incivile e spesso inumano, ma la sua abolizione deve essere un incentivo a trovare le altre cause e combatterle.

Si è fatto riferimento alle Regioni: in realtà il riferimento è fatto da chi difende una causa ingiusta e lo fa per interessi individuali, che possono essere persino giustificati, ma sono sempre individuali e in contrasto con gli interessi generali della collettività e della civiltà.

Io non credo che possiamo scaricare sulle Regioni una tale responsabilità dando loro la facoltà di modificare situazioni tecnico-legali che sono di competenza chiaramente nazionale. Noi dobbiamo dare alle Regioni la possibilità di legiferare in una realtà tecnico-amministrativo-legislativa chiara; dobbiamo dare alle Regioni la possibilità di legiferare in materia di caccia, ma dobbiamo liberarle da tutte queste situazioni che non consentono autonomia di decisione a livello regionale, perché sono situazioni pregresse dello Stato — come nel caso specifico — che finiscono per essere limitative dell'autonomia regionale.

Per questo insisterei perché sia accolta, per la votazione, la richiesta di appello nominale e — naturalmente — sia accolta la proposta del Presidente.

LIZZERO. Signor Presidente, io non sono, non sono mai stato e non sarò mai cacciatore, come non sono e non sarò mai uccellatore. E devo dire che, fino a poco tempo fa ero anche rigidamente contrario, in genere, e alla caccia e all'uccellazione. Fino a quando, cioè, ho sentito certi interventi — come quelli di poc'anzi, — che mi hanno portato a rivedere la mia posizione. L'ho modificata in virtù di certe difese assurde e non valide sul piano scientifico, del patrimonio avi-faunistico.

Faccio il caso del Friuli: è la zona che ha il maggior numero di roccoli e di uccellande di tutte le regioni italiane. Voi sapete che a Sacile si celebra la « sagra dei osei » che attrae da ogni parte d'Italia gli amanti di uccelli vivi. Ebbene, sapete cosa è stato dimostrato? Che la Regione Friuli-Venezia Giulia è quella che ha il più grande patrimonio dal punto di vista avi-faunistico.

Ho voluto dire questo per sdrammatizzare la discussione, ricordandomi di certi scrittori forbiti che piangono sulla sorte del vitellino innocente sacrificato alla voracità di certe persone, e poi rimandano la bistecca indietro perché non è sufficientemente cotta al sangue.

Circa il fatto che si vuole garantire un certo equilibrio ecologico, sono completamente d'ac-

cordo, ma occorrono maggiori informazioni; ma prima di tutto sono d'accordo col collega che esige il rispetto del diritto legislativo delle Regioni. Per questo aderisco alla proposta del collega Cesaroni per un rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Come relatore, in merito alla richiesta di rinvio per un approfondimento, io ho già detto quale è stato il parere del Comitato ristretto, cioè la materia che si deve discutere non è quella globale della caccia: quello che stiamo trattando è un problema molto semplice e circoscritto e che non ha bisogno di chiarimenti. Si tratta di vedere semplicemente se uno è o non è favorevole alla caccia con le reti.

Per quanto riguarda invece uno studio più vasto per dare al Governo la possibilità di presentare una legge-quadro comprendente tutti gli aspetti — difesa della natura, dell'ambiente, danni all'agricoltura, possibilità di calendari appropriati, possibilità di ripopolamento di alcune zone, adeguamento della nostra legislazione sulla caccia a quella degli altri paesi comunitari — non è materia questa che deve essere introdotta nella « leggina » che stiamo discutendo.

Tutti gli oratori intervenuti hanno chiesto uno studio approfondito riguardante il problema della caccia in generale, ma quello relativo all'uccellazione non ha bisogno di chiarimenti e di studi.

Il relatore ritiene che così come è stata motivata e formulata la proposta di rinvio non è opportuna né deve essere accolta. Insisto perché si affronti subito questo problema e, accogliendo il suggerimento dell'onorevole Mengozzi, cercherò di concordare subito con il Presidente della Commissione agricoltura del Senato, onorevole Rossi Doria, la creazione di una Commissione di studio mista deputati e senatori che studi tutto quello che c'è da studiare e dia al Ministero dell'agricoltura le indicazioni necessarie per una legge-quadro sulla caccia. Il provvedimento in esame, invece, ha portata limitata e riveste carattere di urgenza di fronte all'opinione pubblica, per cui è necessario pronunciarsi subito pro o contro.

MARRAS. Abbiamo proposto di rinviare il provvedimento al Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Ho risposto che è meglio che lo studio sul problema in generale avven-

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1971

ga in collaborazione tra i due rami del Parlamento per evitare contrasti e avere una indicazione unitaria per un disegno di legge-quadro.

MARRAS. Metta in discussione la proposta da noi avanzata!

PRESIDENTE. Ho solo espresso parere contrario a tale proposta per i motivi già esposti.

TORTORA, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Il Governo è per la soppressione radicale della uccellazione. Per questo motivo esso non ha elaborato un regolamento di attuazione della legge dell'anno scorso, poiché ha ritenuto che qualsiasi regolamento non avrebbe impedito il grave fenomeno che si vuole eliminare.

Per quanto riguarda la competenza delle Regioni, il problema si presenta in termini contraddittori. Quando si propone un emendamento per la soppressione della caccia alla selvaggina migratoria nelle riserve, non si parla più di regionalismo perché dubito che l'Emilia e il Veneto possano accettare una proposta del genere considerando le implicazioni sociali ed economiche che tale proposta produce in quelle zone. Ritengo che in materia debba essere la Regione a decidere. Evidentemente al Senato si è avuto un diverso concetto delle prerogative e delle competenze delle Regioni.

Da parte del Ministero, si ritiene che l'uccellazione, se viene soppressa, deve essere soppressa su tutto il territorio nazionale. Il Governo è contrario al rinvio perché se si propone la necessità di approfondimento, tenendo conto che i calendari sono stati già emanati, come anche i calendari di lavoro del Parlamento, fra breve si tornerà a praticare l'uccellazione. Il Governo quindi è contrario al rinvio del provvedimento e favorevole alla abolizione dell'uccellazione che si è dimostrata di difficile regolamentazione. Evidentemente dobbiamo considerare il problema a livello europeo, per sistemare certe cose e sfatare certe tendenze per cui altri paesi imputano a noi cose che poi regolarmente fanno per conto loro. D'altra parte dobbiamo inquadrare il problema in modo unitario, per non stupirci poi di non aver analizzato razionalmente il problema.

Il Ministero dell'agricoltura è favorevole alla creazione di una Commissione mista Camera-Senato in modo che tutti i Parlamentari che desiderino approfondire la materia, possano partecipare alla riorganizzazione dell'at-

tività venatoria, unitamente ai rappresentanti delle associazioni per la difesa della natura ed a tecnici e studiosi; con un approfondimento del problema che sia tale da consentire l'approntamento di una legge-quadro che sia razionale e risponda alle molte esigenze ed eviti le molte contraddizioni attuali.

GIANNINI. Preciso che noi abbiamo chiesto un rinvio del provvedimento al Comitato ristretto per quell'approfondimento che il Comitato ristretto avrebbe dovuto fare, ed abbiamo contestualmente dichiarato la nostra disponibilità per l'altro studio più vasto da farsi per l'elaborazione di una legge organica sulla caccia.

Chiedo formalmente il rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Domando se la richiesta è appoggiata dal prescritto numero di deputati.
(*E appoggiata*).

SALVATORE. Signor Presidente, sulla proposta di rinvio chiedo la votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se la richiesta è appoggiata dal prescritto numero di deputati.
(*E appoggiata*).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Sulla proposta di rinvio procediamo alla votazione per appello nominale, seguendo l'ordine alfabetico dei componenti la Commissione, a norma dell'articolo 54, terzo comma, del Regolamento della Camera. I favorevoli al rinvio della discussione diranno « sì »; i contrari « no ».

PREARO, *Segretario*, fa la chiama.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	36
Hanno risposto sì	20
Hanno risposto no	16

(*La Commissione approva*).

La discussione del provvedimento all'ordine del giorno è pertanto rinviata.

Hanno risposto sì:

Bardelli, Beragnoli, Bonifazi, Bortot, Caiati, Cesaroni, Cristofori, Fornale, Fregonese,

Giannini, Imperiale, Laforgia, Lizzero, Marras, Ognibene, Pellizzari, Schiavon, Sponziello, Vaghi e Valori.

Hanno risposto no:

Averardi, Bignardi, Boffardi Ines, Cassandro, Ciaffi, Colleselli, Della Briotta, Martoni Mengozzi, Mussa Ivaldi Vercelli, Prearo, Salvatore, Sangalli, Stella, Traversa e Truzzi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina dell'attività sementiera (Approvato dal Senato) (2811).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Disciplina dell'attività sementiera », già approvato dal Senato.

Ricordo alla Commissione che nella seduta del 16 dicembre 1970, al termine dell'esposizione del relatore, onorevole Prearo, fu decisa la nomina di un Comitato ristretto, composto dai deputati: Averardi, Avolio, Bignardi, Bo, Giannini, Imperiale, Masciadri, Montanti, Prearo, Sponziello e Truzzi. Il Comitato ha tenuto varie riunioni e si è anche incontrato con rappresentanti delle categorie interessate.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Prearo, per integrare la sua relazione.

PREARO, Relatore. La commercializzazione delle sementi, intese queste quale efficace strumento per l'incremento quantitativo ed il miglioramento qualitativo della produzione, costituisce l'ultima delicata ed impegnativa fase della produzione sementiera da cui deve derivare la massima valorizzazione dei prodotti proposti dai costitutori o inventori attraverso il lavoro di miglioramento genetico.

L'industria sementiera nel nostro paese vanta una salda tradizione soprattutto per merito di alcune imprese che hanno dato prestigio a questo settore. Però non possiamo nascondere che accanto a questi benemeriti hanno operato numerosi sementieri improvvisati, praticanti un'attività a carattere speculativo priva di sufficienti conoscenze di ordine tecnico.

È chiaro che le sementi rappresentano una componente fondamentale del più ampio processo produttivo e che condizionano la qualità e quantità delle rese nonché l'entità dei loro costi.

Questa attività ha avuto una grandissima importanza sia nel lontano che nell'immediato passato, specie per il lavoro compiuto da

alcuni nostri scienziati. Basterebbe citare l'apporto dato dall'Italia al settore cerealicolo con la creazione delle nuove razze di frumento e di granoturco. Per quanto riguarda il frumento, la produzione è passata dai 42 milioni del 1945, dai 61 milioni del 1946, e dai 47 milioni del 1947, ai 95 milioni nel 1967, ai 96 milioni nel 1968, nel 1969 e nel 1970.

La produzione del granoturco è invece passata dai 14 milioni del 1945, dai 19 milioni del 1946, ai 38 milioni nel 1967 e ai 40 milioni nel 1968.

I costitutori, gli inventori di varietà si sono serviti di alcune leggi della genetica, ricorrendo alla ibridazione, vale a dire alla fecondazione fra individui appartenenti alla stessa specie, per fissare determinati caratteri e renderli ereditari.

L'ibridazione artificiale delle piante ha origini lontane; venne intrapresa fin dall'inizio del XVIII secolo. I pionieri sono inglesi, tedeschi, francesi. Il frate agostiniano Gregorio Mendel (1822-1884) deve essere considerato il fondatore della genetica. Le sue esperienze però vennero prese in considerazione dopo il 1900 e da allora nacque la genetica mendeliana con le sue leggi fondamentali: legge della dominanza dei caratteri; legge della disgiunzione dei caratteri; legge della indipendenza dei caratteri e fissazione di essi.

Fu intorno al 1920 che, si può dire, esplose l'industria sementiera, a seguito della costituzione delle prodigiose varietà di grano, riso, mais, bietole, ma anche della vite, dei fiori e della zootecnia (bovini, equini ecc.) che determinarono un notevole progresso produttivo nelle produzioni agricole, fino ad allora stagnanti a livelli molto modesti.

Con l'intensificarsi del commercio delle sementi ed il moltiplicarsi degli operatori, sorsero le prime legislazioni in materia, con lo scopo sia di garantire i compratori, sia di assicurare il progresso produttivo in agricoltura.

Come era logico, il primo requisito stabilito per un buon seme fu quello di un minimo di germinabilità e di purezza cioè la esclusione di corpi e di sementi estranee, per arrivare, col progredire della genetica, alla purezza di razza.

I paesi più forti consumatori di sementi (nord Europa, Stati Uniti d'America, ecc.) sono stati i primi ad emanare leggi riguardanti i diversi aspetti della produzione e del commercio delle sementi stesse.

Nel nostro paese, il primo provvedimento risale al 1925 col regio decreto-legge 15 otto-

bre 1925, n. 2033: legge riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti vegetali. Seguirono poi: regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361; legge 18 giugno 1931, n. 987 (reca disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agricoli dalle cause nemiche); regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 (approva il regolamento e l'applicazione della precedente legge n. 987); legge 29 aprile 1938, n. 546 (riguarda l'istituzione del « Registro delle varietà elette di frumento »); decreto ministeriale 24 marzo 1948 (viene disciplinata l'importazione dall'estero e il transito sul territorio nazionale dei vegetali e prodotti vegetali destinati ad essere allevati e riprodotti); decreto ministeriale 1° luglio 1954 (con il quale sono state aggiornate le disposizioni contenute nel precitato decreto 24 marzo 1948); legge 26 luglio 1961, n. 720 (riguardante l'obbligo della colorazione di talune sementi da foraggio provenienti dall'estero).

Il Ministero dell'agricoltura, fin dal 1956, aveva disposto un disegno di legge allo scopo di disciplinare in modo organico il particolare settore. Purtroppo, questo disegno è rimasto ancora tale per un insieme di vicende note a molti operatori sementieri. Attualmente è stato ripreso, rielaborato, aggiornato, al fine di poter meglio servire allo scopo, anche in relazione agli impegni assunti dall'Italia in sede comunitaria.

Abbiamo avuto poi il decreto ministeriale del 28 ottobre 1963 che reca le norme per l'effettuazione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche, genetiche nonché di stabilità ed omogeneità delle varietà di sementi appartenenti a specie cerealicole, foraggere, orticole, di barbabietole da zucchero e di patate; la circolare n. 4 del 29 gennaio 1964, recante le direttive per l'applicazione del decreto ministeriale 28 ottobre 1963; il decreto ministeriale 28 maggio 1965 che prevede la possibilità che in difetto di domanda la Commissione di cui al precedente decreto possa disporre direttamente l'effettuazione di accertamenti ai fini di pervenire all'iscrizione di varietà note e diffuse nei « registri » e prevede, inoltre, la iscrizione d'ufficio di varietà per le quali gli accertamenti sul possesso dei requisiti richiesti risultino già effettuati da Istituti sperimentali od universitari. C'è infine il decreto ministeriale 26 maggio 1968, con il quale il Ministero dell'agricoltura delega l'Ente Nazionale delle sementi elette di Milano ad effettuare il controllo e la certificazione uffi-

ciale delle sementi dietro domanda degli interessati.

Questo complesso di norme ed altre di minore rilievo che nel loro insieme formano l'attuale legislazione italiana sulle sementi, appaiono da tempo non più rispondenti alle esigenze di una moderna agricoltura, in quanto non soddisfano le esigenze della produzione e nemmeno quelle del commercio, perché incomplete e contraddittorie.

Le più gravi lacune, lamentate in modo particolare dagli utilizzatori delle sementi, risiedono nella mancanza di garanzie sul valore genetico delle medesime e nell'assenza di adeguati controlli dei prodotti sementieri da porre in commercio.

Tali carenze si sono manifestate, con maggiore evidenza, in seguito alla istituzione del Mercato comune europeo, in quanto il nostro paese si è trovato a far parte di una comunità nella quale gli altri cinque Stati membri hanno da tempo istituito una moderna regolamentazione per il particolare settore.

Aggiungasi che l'adeguamento della nostra agricoltura alle necessità poste dall'integrazione economica europea e dal conseguente allarmamento del mercato, esige profonde modificazioni di struttura, l'aggiornamento delle tecniche agricole e la ricerca di mezzi di produzione che consentano il miglioramento qualitativo e quantitativo dei nostri prodotti.

Orbene, non v'è dubbio che le sementi rappresentino uno dei mezzi tecnici fondamentali per la buona riuscita delle coltivazioni, in quanto dalla loro qualità dipendono in gran parte il rendimento e la qualificazione dei prodotti che ne derivano. Ricordo che il senatore Medici, quando era ministro dell'agricoltura, definì norme concrete per la definizione delle sementi elette.

In questo contesto è evidente come una inadeguata disciplina legislativa crei incertezze e disordine nel settore sementiero, consenta la commercializzazione di prodotti destinati alla riproduzione di scarso valore genetico e biologico, con conseguente inevitabile deprezzamento dei prodotti stessi e negative ripercussioni economiche e commerciali.

Ne discende l'esigenza di stabilire urgentemente una organica e completa disciplina della delicata e complessa materia, anche perché, per le sementi cerealicole, foraggere, di barbabietole e di patate, gli Stati aderenti sono impegnati a darvi attuazione a partire dal 1° luglio 1969.

La legge sulla disciplina della attività sementiera conserva, per quanto necessario, talune delle vecchie norme in vigore, recepisce le direttive comunitarie ed introduce nuovi concetti giuridici già consolidati nelle moderne legislazioni di altri paesi. In sintesi, l'accennato disegno di legge stabilisce le condizioni per l'esercizio dell'attività sementiera, subordinandolo al possesso di apposita licenza; detta le norme concernenti la classificazione delle sementi in categorie e le caratteristiche che ciascuna categoria deve avere. Configura la persona del costitutore nonché i diritti e gli obblighi che al medesimo derivano dalla qualifica.

Il provvedimento determina infine le sanzioni per le infrazioni alle norme relative all'attività sementiera.

Per quanto riguarda il commercio di esportazione fuori dell'area del Mercato comune, la maggior parte dei paesi terzi richiede che la relativa certificazione venga effettuata col sistema OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) cui aderiscono quasi tutti i paesi del mondo, compresa l'Italia.

Si è accennato che, per ora, in base alle direttive approvate ed a quelle che lo saranno presumibilmente entro breve termine, le sementi che vengono sottoposte a disciplina sono quelle elencate nelle direttive stesse, cioè dei cereali, delle foraggere, delle barbabietole, delle patate, delle orticole e delle piante tessili ed oleaginose. Sappiamo anche che il primo requisito perché le sementi possano essere poste in commercio, è quello di appartenere ad una varietà iscritta in un registro nazionale delle varietà.

Già col decreto 28 ottobre 1963 è stata costituita presso il Ministero dell'agricoltura una commissione nella quale sono anche rappresentati i costitutori di varietà di sementi, per accertare le caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche, genetiche, nonché quelle di stabilità e di omogeneità delle varietà di sementi per le quali è stata chiesta la iscrizione nei registri. A norma del decreto 28 maggio 1965, detta commissione può anche procedere alla iscrizione d'ufficio di varietà i cui requisiti risultino già noti ed acquisiti da istituti universitari o di sperimentazione agraria.

Abbiamo accennato che, a norma delle direttive CEE, il controllo e la certificazione ufficiale delle sementi destinate al commercio sono demandati ai singoli Stati membri, i quali li effettuano direttamente oppure, sotto la loro responsabilità, ne delegano la

esecuzione ad enti ed organismi che non abbiano interessi nella produzione e commercio delle sementi.

In Italia, in attesa che venga emanata la legge per il riassetto del particolare settore, è stato provveduto con decreto in data 26 maggio 1968, ad incaricare l'Ente nazionale delle sementi elette di Milano della esecuzione dei controlli e della certificazione ufficiale delle sementi indicate nelle direttive approvate in data 14 giugno 1966, nonché di quelle ortive.

In sintesi, le accennate direttive prevedono la istituzione nella Comunità di un sistema unificato di certificazione. Riassumendo, a partire dal 1° luglio 1969, le sementi delle specie considerate nelle direttive comunitarie, per poter essere poste in commercio, devono risultare:

1) iscritte in un « registro » nazionale delle varietà di sementi;

2) appartenere alle categorie di « base » o « certificate » di prima e talora di seconda riproduzione;

3) sottoposte a controlli ufficiali in campo, alla selezione meccanica ed in laboratorio, nonché munite di certificazione effettuata dalle autorità di uno degli Stati membri o di enti da essi delegati.

Il disegno di legge in esame è diviso in 13 capi. Il primo (attività sementiera e rilascio della licenza di esercizio) comprende gli articoli 1, 2 e 3. Definisce i prodotti sementieri, stabilisce che la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione tecnica presieduta dal capo dell'ispettorato compartimentale dell'agricoltura.

Il capo II (obblighi inerenti all'esercizio dell'attività sementiera) comprende gli articoli 4 e 5. Stabilisce che i produttori sono tenuti a denunciare all'Istituto conservatore dei registri le varietà, le coltivazioni istituite. L'Istituto conservatore ha sede a Roma e sovrintende alle attività di controllo e di certificazione; è sotto la tutela del Ministero dell'agricoltura. All'articolo 5 si stabilisce che i produttori di sementi devono tenere nello stabilimento un registro di carico e scarico, notando cronologicamente le entrate e le uscite di tutte le partite.

Il capo III (classificazione dei prodotti sementieri) contiene gli articoli 6-7-8-9-10. I

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1971

prodotti sementieri vengono distinti in cinque gruppi: 1) sementi colture erbacee; 2) sementi colture erbacee, ortive, ornamentali e da fiori; 3) sementi piante arboree; 4) materiale da moltiplicazione tuberi, bulbi, rizomi e simili; 5) miscugli, che si dividono in tre categorie: « di base » (élite), « certificato » e categorie commerciali. Le sementi devono essere prodotte dal costituente o inventore, od aventi causa, direttamente secondo norme di selezione ufficialmente controllate. L'articolo 9 stabilisce che la qualifica costitutiva o inventoria spetta a chi abbia ottenuto delle novità riconosciute e affermate oppure col riconoscimento del Ministro dell'agricoltura.

Il capo IV (condizioni per l'immissione in commercio) comprende gli articoli 11-12-13-14 e 15.

L'articolo 11 è di notevole importanza: stabilisce le condizioni per la messa in commercio dei prodotti sementieri: partite omogenee confezionate in involucri chiusi, muniti di cartellini del produttore con gli estremi: varietà, prezzi, germinabilità marchio ecc. I miscugli (sono tuberi, bulbi, rizomi) devono essere contenuti in sacchetti chiusi con tutte le indicazioni (devo dichiarare che i venditori considerano eccessive le richieste di tutti questi elementi da segnare negli involucri). Al Senato è stata apportata una modifica secondo la quale, in sostituzione dei cartellini, possono essere poste sugli involucri scritte indelebili.

Nell'articolo 14 è detto che il regolamento di esecuzione del disegno di legge sarà emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge; in quella sede saranno meglio precisati i requisiti minimi di purezza, di germinabilità delle sementi.

L'articolo 15 stabilisce che chi vende non è responsabile della rispondenza dei prodotti circa le indicazioni contenute negli involucri. Il responsabile, quindi, sarebbe l'industriale confezionante, produttore. Ciò è motivo di critiche (d'altra parte questo criterio vale anche per il vino in bottiglia).

Il capo V (importazione dei prodotti sementieri) contiene gli articoli 17 e 18. I prodotti importati devono avere anche un cartellino della ditta importatrice, o rappresentante in Italia, i quali sono responsabili nei confronti dell'acquirente agricoltore. È quindi sancito l'obbligo di applicare a detti involucri un proprio cartellino e di tenere registri di carico e di scarico.

Il capo VI (registri di varietà) contiene gli articoli 19 e 20. Sono date importanti istruzioni circa la iscrizione per ciascuna spe-

cie di coltura nei registri, per permettere l'identificazione delle varietà. A tale iscrizione provvederà una commissione ministeriale composta di 12 persone, tra le quali rappresentanti di coltivatori, che esamina e giudica.

Il capo VII (controlli e certificazioni) contiene gli articoli 21, 22 e 23. L'Ente nazionale delle sementi elette con sede a Milano viene costituito in ente di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura. Ad esso è affidato il delicato compito del controllo dei prodotti sementieri e le condizioni per l'immissione in commercio.

Il capo VIII (norme particolari riguardanti prodotti sementieri di taluni generi e specie) contiene gli articoli 24 e 25. Come è detto sopra, la istituzione dei registri di varietà è obbligatoria e deve avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. E ciò, secondo la normativa del Consiglio delle Comunità europee 400-401-402 e 403 del 14 giugno 1966, e n. 208 del 30 giugno 1969.

Il capo IX prevede la costituzione a Roma di un Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri col compito di sovraintendere alle attività di controllo e di certificazione fatte dall'ENSE che è ancora un ente privato, sia pure di fiducia. Questo Istituto conservatore dei registri di varietà di prodotti sementieri avrà un comitato tecnico scientifico con la funzione di consulenza, composto da dodici rappresentanti di altrettanti istituti sperimentali, compreso quello di selvicoltura.

Alcuni ritengono superfluo questo comitato di consulenza poiché esiste già a Roma un Istituto sperimentale della cerealicoltura il quale, tra l'altro, funzionerà per tre anni in attesa che si costituisca detto organo.

Il capo X è riservato al regolamento di esecuzione di questo disegno di legge: esso indica gli istituti ai quali verranno affidate le analisi.

Il capo XI prevede che la vigilanza per l'applicazione della legge sia affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (cioè al servizio repressione frodi, agli osservatori fitopatologici ed anche agli ispettorati agrari); al Ministero dell'interno (cioè al NAS carabinieri, polizia portuale); ed al Ministero delle finanze (cioè alle guardie di finanza).

Le sanzioni previste, in caso di mancata osservanza delle norme contenute nella legge, sono le seguenti: multa da centomila lire ad un milione in caso di esercizio senza licenza; multa da centomila lire a trecentomila lire in caso di violazione delle norme relative

alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, ai sensi del precedente articolo 13; multa da centomila lire ad un milione in caso di mancata tenuta dei registri di carico e scarico; multa da centomila lire ad un milione in caso di mancato rispetto delle norme relative alle indicazioni sui cartellini; multa da ventimila lire a centomila lire nei casi in cui vengano poste in vendita sementi prive dei requisiti stabiliti o non rispondenti a quelli indicati sulla merce; ritiro della licenza in caso di recidiva o di infrazioni provinciali.

Il Capo XII contiene le disposizioni transitorie e finali. Esse prevedono che gli attuali conduttori di stabilimenti entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge debbano presentare domanda alla camera di commercio; inoltre, piccoli quantitativi di sementi destinati ad istituti scientifici potranno entrare in circolazione col solo permesso del Ministero dell'agricoltura.

Viene quindi fissato il divieto di commercializzare prodotti sementieri di bietole, cereali, foraggere, piante, oleaginose e da fiore non appartenenti alle specie elencate agli allegati 1 e 2. Viene poi abrogata la legge del 1961, relativa alla colorazione delle sementi foraggere provenienti dall'estero, mentre, per rendere comprensibile la legge, viene unito un allegato contenente il significato dei termini tecnici.

Il finanziamento delle previste attività è fissato in una parte straordinaria per la creazione dell'Istituto conservatore dei registri di varietà con l'utilizzo di 400 milioni dell'articolo 45 lettera a) del piano verde. La spesa ordinaria sarà prevista nella somma di cento milioni del bilancio agricolo.

Il provvedimento riveste una notevole importanza, in quanto tende a dare a questo settore una disciplina giuridica adeguata alle esigenze di una moderna agricoltura.

È la conclusione di una lunga e tormentata vicenda sulla necessità di portare ordine nel nostro settore sementiero, vicenda vissuta e sofferta da tecnici, produttori e operatori del settore, e che ha alimentato per molti anni vivaci dibattiti senza giungere ad una soluzione; nel frattempo, però, sono fiorite e si sono affermate lodevoli iniziative di privati inventori che hanno portato alla costituzione di varietà talvolta contestate o addirittura poste sotto inchiesta dagli organi ufficiali, ma che tuttavia sono riuscite ugualmente ad ottenere larga diffusione, incontrando il favore dei produttori e alimentando un mercato attivo anche con paesi stranieri. Co-

munque, l'esigenza di stabilire una organica disciplina è resa inderogabile dagli impegni assunti dal nostro paese in sede comunitaria, in merito alla commercializzazione delle sementi, in quanto fin dal 1° luglio 1969 avrebbero dovuto entrare in vigore in Italia le direttive emanate dalla Comunità europea per le seguenti sementi: cerealicole, foraggere, barbabietole, patate da seme, e sementi di specie oleaginose.

Concludendo, perciò, questo disegno di legge soddisfa una esigenza di ordine, di disciplina e di chiarezza normativa in un settore per molti aspetti legislativamente trascurato e confuso.

Il complesso delle norme fornisce alle autorità preposte al settore ed agli stessi operatori sementieri validi strumenti per conferire maggiore prestigio a questa attività che nel nostro paese avrà certamente ampi sviluppi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIANNINI. Vorrei innanzitutto rilevare il ritardo con cui la nostra Commissione prende in esame un provvedimento — già approvato dal Senato in data 21 ottobre 1970 — molto importante ai fini della tutela dei coltivatori, dei produttori e dei consumatori delle sementi.

In linea di massima, noi accettiamo le norme che si intende introdurre con il provvedimento in esame, provvedimento che, in sostanza, recepisce norme comunitarie in maniera abbastanza soddisfacente: crediamo tuttavia necessarie alcune modifiche chiarificatrici per quanto riguarda determinati articoli.

Noi riteniamo, innanzitutto, che la disposizione relativa ai criteri di definizione dei costitutori di varietà vegetali e di materiali di moltiplicazione debba essere più precisa, al fine di evitare l'omologazione di prodotti che non posseggano netti elementi di distinzione rispetto a varietà vegetali o materiali di moltiplicazione già riconosciuti. A nostro avviso, quindi, debbono essere ritenuti costitutori di varietà vegetali o di materiali di moltiplicazione le persone o gli enti che abbiano ottenuto prodotti sementieri che si distinguono per più di un carattere dalle altre varietà già omologate dal Ministero dell'agricoltura. Si tratta di un problema di una certa rilevanza che deve essere affrontato e risolto allo scopo di evitare equivoci già avvenuti in passato.

Anche l'articolo 26 a nostro giudizio dovrebbe essere riveduto: mediante tale norma il Senato ha creato un apposito Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri sostituendolo ad una semplice sezione già esistente presso l'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma. Ora, tale istituto, essendo strettamente specializzato, non è in grado di sovrintendere alle attività di controllo e di certificazione di tutte le varietà vegetali. In secondo luogo perché, anche con l'acquisizione di personale specializzato (per altro non previsto dal testo governativo), l'Istituto per la cerealicoltura non avrebbe potuto assolvere ai nuovi compiti senza grave pregiudizio e intralcio di quelli allo stesso istituzionalmente affidati. In terzo luogo perché, oltre ai compiti previsti dall'articolo 26, l'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, secondo noi proprio perché non diventi un ventitreesimo istituto di poca utilità, dovrebbe poter svolgere compiti di particolare complessità che presuppongono una articolazione dell'istituto stesso in alcune sezioni. Si tratta di articolare questo istituto in una sezione di agrobotanica per il riconoscimento e la descrizione varietale, in una seconda sezione di ecologia col compito di affrontare il problema dell'accertamento delle aree di adattamento delle varietà. Un'altra sezione di statistica metodologica dovrebbe affrontare il problema dell'impianto di campi sperimentali e l'accertamento varietale per la successiva interpretazione dei dati raccolti. Infine dovrebbe esserci un'altra sezione di tecnologia per l'esame dei prodotti sementieri. Si tratta cioè di affidare dei compiti a questo ventitreesimo istituto che con il disegno di legge viene istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste che non siano limitati a quelli previsti dal disegno di legge all'articolo 26.

L'istituto dovrebbe avvalersi degli uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e particolarmente degli enti di sviluppo per l'impianto dei campi sperimentali per le varietà da iscrivere nel registro.

Per tutto questo l'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri diventerebbe un nuovo istituto di ricerca e sperimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la stessa organizzazione e strutturazione degli istituti contemplati dal decreto del Presidente della Repubblica del novembre 1967, n. 1318, e dovrebbe quindi avere con questa articolazione un proprio organico, un proprio personale altamente spe-

cializzato e competente in modo da poter assolvere pienamente a questi nuovi compiti.

C'è inoltre un altro problema che ci è stato posto in maniera tacita: quello di operare con l'istituzione di questo istituto un primo decentramento di carattere territoriale degli istituti di sperimentazione.

Sul problema della sperimentazione agraria dovremo tornare fra non molto perché vi sono lacune e insufficienze molto gravi nella legge che riordina questa sperimentazione. Ma per quanto riguarda questo istituto, c'è la proposta che viene da molte parti (e che noi abbiamo fatta nostra e qui presentiamo) di mettere la sede di questo nuovo istituto non a Roma ma a Foggia. Spiego brevemente il perché di questa richiesta. Perché i tecnici sperimentatori di varietà vegetali sostengono, secondo noi giustamente, che nella provincia di Foggia e in tutto il tavoliere della Puglia vi sarebbero le condizioni ambientalmente più idonee (*habitat* agricolo) allo sviluppo dell'attività di questo istituto, se vogliamo che esso non si limiti a fare quello che è stabilito nell'articolo 26 del disegno di legge, se vogliamo che questo istituto provveda a qualcosa di più della semplice tenuta dei registri dell'attività di controllo e di certificazione prevista da questa legge. Già in varie zone della Puglia sono in atto attività sperimentali di costituzione di varietà vegetali di grande interesse. Questa notizia non è nuova per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ben conosce l'attività encomiabile ed apprezzabile che viene svolta da questo organo che impegna nella sua attività persone altamente qualificate. Sono queste le ragioni che ci fanno ritenere che la sede dell'istituto dovrebbe stare a Foggia e non a Roma.

Vorrei aggiungere che, pur essendo il controllo di questa materia di cui ci stiamo occupando demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non c'è dubbio che in materia di sperimentazione agraria dovranno essere impegnate seriamente le Regioni e quindi un decentramento a livello regionale dell'istituto di sperimentazione dovrebbe essere realizzato e attuato al più presto possibile. Questo non significa voler frazionare e frantumare una attività che comunque deve far sempre capo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ma delineare una partecipazione attiva e responsabile degli organi regionali in questa direzione.

Crediamo perciò che su tale questione la Commissione possa tranquillamente accogliere la nostra proposta che è proprio quella di

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1971

prefigurare meglio, in maniera articolata ed organica, l'istituto che si vuole costituire.

Per quanto riguarda l'altra questione di carattere più particolare, credo che potrà essere meglio esaminata in sede di discussione degli articoli ai quali noi presenteremo emendamenti.

Riteniamo che sulla questione di fondo che abbiamo posto si debba fare questo ulteriore passo avanti per porre concretamente alcuni problemi che vanno risolti in quanto l'Italia è un paese fortemente importatore di sementi. Abbiamo bisogno di fare uno sforzo maggiore e non c'è dubbio che un impegno di tipo nuovo va sicuramente assunto anche in sede di recepimento nella legislazione ita-

liana delle norme comunitarie in materia di attività sementiera.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,50.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO